



Comune di Avio

Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd. 25.09.2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 10.03.2016

S O M M A R I O

PREAMBOLO.....	5
TITOLO I - PRINCIPI.....	7
<i>Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....</i>	<i>7</i>
TITOLO II – PARTECIPAZIONE.....	9
<i>Art. 3 Nozione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 4 Regolamento.....</i>	<i>10</i>
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	10
<i>Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....</i>	<i>10</i>
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	11
<i>Art. 6 Consultazione popolare.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 7 Consulte, Comitati e Conferenze.....</i>	<i>12</i>
CAPO III – REFERENDUM.....	12
<i>Art. 8 Norme generali.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 9 Esclusioni.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 Norme procedurali.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 11 Referendum propositivo.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 12 Referendum abrogativo.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 bis Referendum confermativo delle modifiche statutarie.....</i>	<i>15</i>
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	16
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO.....	16
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	16
<i>Art. 13 Attribuzioni.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 14 Convocazione.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 15 Consigliere incaricato.....</i>	<i>17</i>
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	18
<i>Art. 16 Attribuzioni e funzionamento.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 17 Composizione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 18 Consigliere delegato.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 19 Mozione di sfiducia.....</i>	<i>19</i>
SEZIONE III - IL SINDACO.....	20
<i>Art. 20 Attribuzioni.....</i>	<i>20</i>
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	20
<i>Art. 21 Il Presidente del Consiglio.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 22 Gruppi consiliari.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 23 Il Consigliere comunale.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 24 Commissioni.....</i>	<i>23</i>
CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO.....	23
<i>Art. 25 Norme generali.....</i>	<i>23</i>

<i>Art. 26 Prerogative dell'opposizione</i>	24
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	24
<i>Art. 27 Principi</i>	24
<i>Art. 28 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	25
TITOLO V – GARANZIE	25
<i>Art. 29 Opposizioni e ricorsi</i>	25
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	27
<i>Art. 30 Il Difensore civico</i>	27
<i>Art. 31 Incompatibilità e ineleggibilità</i>	27
<i>Art. 32 Attivazione dell'istituto</i>	28
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	28
<i>Art. 33 Principi</i>	28
<i>Art. 34 Forma di gestione amministrativa</i>	29
<i>Art. 35 Organizzazione</i>	29
<i>Art. 36 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco</i>	30
<i>Art. 37 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta</i>	30
<i>Art. 38 Il Segretario comunale</i>	32
<i>Art. 39 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso</i>	32
<i>Art. 40 Rappresentanza in giudizio</i>	33
TITOLO VII - ATTIVITA'	33
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	33
<i>Art. 41 Enunciazione dei principi generali</i>	33
<i>Art. 42 Convocazioni e comunicazioni</i>	33
<i>Art. 43 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	34
<i>Art. 44 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	34
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	34
<i>Art. 45 I Regolamenti</i>	34
<i>Art. 46 Le ordinanze</i>	35
<i>Art. 47 Sanzioni amministrative</i>	35
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	35
<i>Art. 48 Procedimento amministrativo</i>	35
<i>Art. 49 Istruttoria pubblica</i>	36
<i>Art. 50 Regolamento sul procedimento</i>	36
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	36
<i>Art. 51 Principi</i>	36
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA	37
<i>Art. 52 Linee programmatiche</i>	37
<i>Art. 53 Programmazione finanziaria – controllo</i>	37
<i>Art. 54 Gestione – controllo</i>	38
<i>Art. 55 La gestione del patrimonio</i>	38
<i>Art. 56 Servizio di tesoreria</i>	39
<i>Art. 57 Il revisore dei conti</i>	39
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	39
<i>Art. 58 Norme generali</i>	39
<i>Art. 59 Tariffe</i>	40

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	40
<i>Art. 60 Revisioni dello statuto</i>	40
<i>Art. 61 Norme transitorie</i>	41
<i>Art. 62 Disposizioni finali</i>	41

PREAMBOLO

Ogni processo normativo, di qualsiasi portata esso sia, avverte la naturale esigenza di rivolgersi all'indietro e, attraverso la riflessione storica, arricchire le scelte attuali mediante il confronto con il passato. Anche per lo statuto comunale di Avio si ritiene quindi utile e corretto proporre, preliminarmente, un ideale collegamento tra le antiche condizioni locali e le nuove prospettive di autoregolamentazione interna.

L'esistenza accertata già in età romana e medievale di aggregazioni umane nel territorio di Avio si esprime, a partire dalle testimonianze più antiche, in robuste forme istituzionali come la pieve, evidenziando una comunità consapevole della propria identità e del proprio ruolo: una coscienza qui esaltata dalla posizione di confine tra area veneta e territorio trentino, dall'appartenenza alla diocesi di Verona e dalla collocazione su un'arteria di grande transito qual era allora e rimase a lungo quella atesina.

La gestione collettiva dei beni comuni, in primo luogo boschi e pascoli, che nel passato rappresentavano i punti di forza dell'economia lagarina, le capacità organizzative nel controllo del territorio anche sotto il profilo militare, le coesioni familiari e religiose hanno creato fin dalle origini forme efficienti di solidarietà interna: da non intendere, tuttavia, in termini umanistici, ma come risultato di delicati intrecci tra forze in perenne tensione fra loro.

Questa plurisecolare vicenda, regolata prima da consuetudini orali, verso la metà del Quattrocento, in seguito allo sviluppo dello stato regionale e alla conquista della Val Lagarina da parte della Repubblica di Venezia, approda necessariamente ad un corpo coerente di leggi scritte, che confluiscono nello statuto, articolato in due libri.

In essi la vita della comunità figura capillarmente controllata: dalle cariche pubbliche al diritto di famiglia, dalla patrimonialità comune ai beni privati e al sistema successorio, dalla materia processuale, civile e penale, alla monetazione, alla metrologia, ai problemi annonari ed igienico-sanitari.

Si tratta di un testo che, rifacendosi al modello dello statuto tridentino, ne cala istanze e soluzioni nella specifica realtà aviense, secondo un sistema allora largamente condiviso di compenetrazione tra consuetudini locali, statuti cittadini e diritto comune: necessario, quest'ultimo, laddove esistesse vuoto normativo o incertezza interpretativa.

Lo statuto quindi non è un libro chiuso, sigillato nella gelosa conservazione di antiche, intoccabili regole: è un testo aperto, che prende spunti dalle esperienze vicine, che si aggiorna alla luce dei nuovi assetti politici, dei nuovi problemi sociali ed economici: fino al 1619, quando, con

l'approvazione degli Statuti dei Quattro Vicariati, allora signoria della famiglia Madruzzo, lo statuto aviense veniva riassorbito in un corpo legislativo superiore.

Al di là della specificità storica di processi normativi assai lontani - e non solo cronologicamente -, l'esperienza deliberativa del passato dimostra lo sforzo organizzativo delle antiche comunità, che concepivano la giusta, irrinunciabile salvaguardia delle loro autonomie non come isolamento e impermeabilità rispetto alle molteplici e non di rado pericolose pressioni limitrofe, ma in termini di forte dialettica tra esigenze interne e coordinamenti territoriali più vasti.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

1. Il comune è costituito dal territorio e dalla comunità di Avio e delle frazioni di Mama, Borghetto, Masi, Vò Sinistro, Vò Destro e Sabbionara.
2. Confina con i territori dei comuni di Ala, Brentonico, in provincia di Trento e Sant'Anna d'Alfaedo, Dolcé, Brentino Belluno, Ferrara Monte Baldo, Malcesine, in provincia di Verona.
3. Capoluogo del comune è Avio e la sede municipale è in Piazza Vittorio Emanuele III,1.
4. Lo stemma del comune risulta formato di uno scudetto azzurro caricato di croce d'oro circondato, in basso, da un ramo di alloro e uno di quercia annodati da un nastro di colore azzurro ed oro sul retro, e sovrastato da una corona d'argento con l'interno di colore porpora.
5. Il gonfalone del comune risulta a drappo rispettivamente di colore azzurro, giallo e azzurro, caricato al centro dello stemma comunale, munito dei suoi ornamenti. Sotto allo stemma compare la dicitura ricamata in nero "Comune di Avio" sopra lista bifida d'argento. Il drappo è sostenuto da un'asta verticale ricoperta di velluto.

Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune opera nell'ambito delle sue competenze assumendo come obiettivi la valorizzazione del proprio ruolo di governo e la nazionalizzazione dei rapporti con gli enti ed organi dell'autonomia speciale, regionale e provinciale. Opera altresì per favorire i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Avio.
3. Il comune riconosce e concorre a garantire la libertà e i diritti inviolabili della persona e delle formazioni sociali; informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei propri diritti contrastando ogni forma di discriminazione; esige l'adempimento

dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

4. Il comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo, garantendo il diritto di accedere alle informazioni, agli atti ed alle strutture dell'amministrazione in conformità della legge, dello statuto e dei regolamenti.

5. Il comune, nel rispetto delle tradizioni civili e religiose, tutela e valorizza l'istituto familiare esaltandone il valore e l'insostituibile funzione e promuove la solidarietà tra le generazioni.

6. Il comune agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne; può istituire una Commissione per le pari opportunità, alla quale sono invitate a partecipare le donne elette, le organizzazioni sindacali, le associazioni e i centri di iniziativa femminile, con il compito di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità.

7. Il comune promuove la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione con particolare attenzione alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili.

8. Il comune tutela l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, promuovendo il rispetto per la natura e l'equilibrio fra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente.

9. Il comune promuove l'attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, coordinando gli interventi di natura urbanistica ed edilizia con una particolare attenzione verso i centri storici, le aree verdi e l'ambiente preesistente.

10. Il comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.

11. Il comune persegue la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione, il sostegno delle attività culturali e di spettacolo, favorendo le iniziative giovanili e la tutela delle tradizioni e consuetudini delle varie componenti della comunità locale; la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico, e naturale-paesaggistico.

12. Il comune promuove l'attività sportiva e del tempo libero.

13. Il comune sostiene e promuove l'associazionismo e il volontariato locale, garantendone l'autonomia e l'effettivo esercizio, con particolare riferimento al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco.

14. Il comune sostiene lo sviluppo economico attraverso un equilibrato coordinamento delle attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e dei servizi.

15. Il Comune contribuisce alla cooperazione tra i popoli e le nazioni sostenendo il processo di integrazione europea e promuovendo la cultura della pace.

16. Il Comune cura la razionale utilizzazione dei terreni di uso civico, in particolar modo dei boschi, dei pascoli e dei terreni coltivati.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4 Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 100 (cento) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo devono riguardare materie di competenza del comune, non essere palesemente illegittime, contenere chiaro l'oggetto della richiesta, ed essere regolarmente firmate.
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 100 (cento) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

6. I cittadini residenti nel Comune possono richiedere un'assemblea pubblica su un determinato argomento mediante istanza firmata da almeno cento cittadini. L'amministrazione comunale organizza l'assemblea dei cittadini entro 30 giorni.

7. Il Consiglio e la Giunta comunale possono sentire gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno 50 (cinquanta) cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7 Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento, di cui all'art. 4 del presente Statuto, ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 8 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo e consultivo, confermativo, ai sensi dell'art. 63 del presente Statuto quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune.

2. Il referendum può essere richiesto, , da almeno il 15 per cento degli elettori iscritti

nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevolmente espressi. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione del 30 per cento degli aventi diritto al voto.

6. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi (ad iniziativa popolare) e abrogativi in relazione a problemi e materie di competenza locale e il referendum confermativo, ai sensi dell'art. 63 del presente Statuto.

7. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 9 Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a. a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b. al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d. al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e. allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale
- f. agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g. alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h. ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative

variazioni.

Art. 10 Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, con maggioranza di quattordici consiglieri, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 giorni. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di due quesiti.

Art. 11 Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. Il referendum propositivo assume una funzione accelerante ed innovatrice. Serve per apportare argomenti attuali all'agenda politica comunale e portarli ad una decisione vincolante.

2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 12 Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 12 bis Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Entro i trenta giorni di affissione dello Statuto comunale può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.

2. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni previste dal Capo III dello Statuto salvo quanto di seguito previsto:

a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo telematico del Comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del procedimento referendario;

b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;

c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;

d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;

e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Attribuzioni

1. Il consiglio comunale, composto dai consiglieri comunali eletti, rappresenta la comunità locale e ne interpreta gli interessi generali, quale organo titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento (e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie).

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Avio" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- c) in materia di apposizione, estinzione, del vincolo di uso civico.

4. Il consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e dallo statuto.

5. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

6. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti, ed agli esiti dell'attività del revisore dei conti.

Art. 14 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 15 Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 16 Attribuzioni e funzionamento

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma di governo.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
3. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 17 Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da un massimo di 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. La Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza di genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio comunale.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno) anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 18 Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a (due) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 19 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 20 Attribuzioni

1. Il Sindaco, rappresenta il comune e la comunità locale. Promuove l'attuazione del programma di governo approvato dal consiglio, attua le iniziative e gli interventi idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune

2. Il Sindaco è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

4. Il Sindaco delega un Assessore, a ciò designato nel documento programmatico, che assume la qualifica di Vicesindaco. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione, ai sensi di legge.

5. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del vicesindaco le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 21 Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione a scrutinio segreto.

2. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi in altro giorno e comunque entro 10 giorni, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.

3. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

4. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:

- a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
- b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;

- c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
- g) convoca il Consiglio comunale secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento del Consiglio comunale. E' tenuto obbligatoriamente a convocarlo nei casi in cui la legge ne prescriva l'effettuazione o se lo richiede il Sindaco oppure su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.
- h) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- i) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
- j) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
- k) adempie alle ulteriori funzioni previste dal Regolamento.
- l) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.

5. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.

Art. 22 Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento del consiglio determina il numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo

3. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo entro i successivi 30 giorni dalla nomina.

4. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

Art. 23 Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni e di concorrere, assicurando la loro presenza, alla formazione della volontà degli organi.

6. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio.

7. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle

cause giustificative addotte.

Art. 24 Commissioni

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni consultive permanenti previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e può istituire Commissioni speciali, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con deliberazione del consiglio comunale. Le commissioni possono avvalersi della partecipazione di esperti esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 25 Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 26 Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

- a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) invitare il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio, a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 27 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti.

4. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nel territorio del Comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.

Art. 28 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 29 Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni

del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 30 Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 31 Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzioni, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 32 Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 33 Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 34 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 36 e 37 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 35 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 34 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione

degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 36 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti, nei limiti previsti dalla normativa in vigore;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 37 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi ed approva le transazioni;

- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) delibera la risoluzione o la rescissione dei contratti;
- f) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- g) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- h) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- i) adotta gli atti in materia di personale previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Piano Esecutivo di Gestione;
- j) delibera in materia di sospensione o variazione del vincolo di uso civico.
- k) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dalla legge, dai regolamenti e dal Piano Esecutivo di Gestione.

2. Nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, sono attribuite alla competenza della Giunta Comunale gli atti che pur essendo di natura tecnico amministrativa, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, comportano l'attribuzione di benefici economici a favore di privati, enti o associazioni, giudicati meritevoli di sostegno da parte dell'ente secondo le modalità previste dai regolamenti comunali in materia, nonché gli impegni di spesa relativi all'attività di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo. Sono inoltre di competenza della giunta comunale gli atti di natura tecnico-amministrativa, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, con i quali vengono affidati a professionisti esterni, per quanto ammesso dalla legislazione vigente, incarichi di consulenza, progettazione di opere pubbliche, redazione di piani urbanistici o incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, affidati mediante scelta fiduciaria o valutazione sulla base di curricula, senza l'effettuazione di procedure d'evidenza pubblica per l'affidamento.

3. La Giunta comunale, con propria deliberazione può delegare le competenze di cui al commi 1 e 2, ove non reviste ex lege in capo alla Giunta stessa, al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

4. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al commi 1 e 2 è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38 Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga, se richiestogli dal Sindaco, i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 39 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 40 Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 41 Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 42 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo telematico.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 45 I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 46 Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 47 Sanzioni amministrative

La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 60 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 49 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 50 Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 51 Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in

particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 52 Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento.

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

6. Al termine del mandato, il Sindaco può presentare al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 53 Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

- a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
- b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
- c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.

Art. 54 Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 55 La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 56 Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 57 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 58 Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 59 Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due

volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 61 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 27 comma trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 62 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 25.09.2014 CON DELIBERAZIONE N. 42.

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GIAM PAOLO CAMPOSTRINI*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BRUNELLI*

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE A TERMINI DELL'ART. 3 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE (DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 3/L), COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLE LEGGI REGIONALI 6 DICEMBRE 2005 N. 9, 20 MARZO 2007 N. 2, 13 MARZO 2009 N. 1, 11 DICEMBRE 2009 N. 9, 14 DICEMBRE 2010 N. 4 E 14 DICEMBRE 2011 N. 8, PER N. 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 02.10.2014 AL 01.11.2014 SENZA OPPOSIZIONI.

ADDÌ, 17 NOVEMBRE 2014

*IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BRUNELLI*

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 10.03.2016 CON DELIBERAZIONE N. 6.

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOTT. CASIMIRO MARGONI*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BRUNELLI*

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE A TERMINI DELL'ART. 3 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE (DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 3/L), COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLE LEGGI REGIONALI 6 DICEMBRE 2005 N. 9, 20 MARZO 2007 N. 2, 13 MARZO 2009 N. 1, 11 DICEMBRE 2009 N. 9, 14 DICEMBRE 2010 N. 4 E 14 DICEMBRE 2011 N. 8, PER N. 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 11.03.2016 AL 10.04.2016 SENZA OPPOSIZIONI.

ADDÌ,

*IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA BRUNELLI*
